



REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL
BENESSERE ANIMALE

DIREZIONE

URGENTE

Ai Direttori Generali
e, per il loro tramite
a tutte le articolazioni interne

- **delle Aziende Sanitarie Locali**
- **delle Aziende Ospedaliere Universitarie**
- **degli IRCCS pubblici**
- **degli IRCCS/EE privati**

Al Coordinatore Rete Malattie Rare Puglia
Al Coordinatore Rete Oncologica Puglia
Al Coordinatore Rete Nefrologica-Dialitica-Trapiantologica
(ReNDiT) Puglia

Alle Associazioni e Rappresentanze di Categoria:

- dei MMG/PLS
- delle Farmacie pubbliche e private convenzionate
- delle Strutture private accreditate

Agli Ordini Professionali

e, per conoscenza

Al Referente regionale Flussi Covid-19
Ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento
Al Dirigente Sezione Protezione Civile regionale
Al Dirigente della Struttura Comunicazione Istituzionale
Al Direttore Generale Aress Puglia
All' Assessore alla Sanità e Benessere animale
Al Presidente della Giunta Regionale

OGGETTO: DPCM 4 febbraio 2022 – Modalità digitale di rilascio delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 – NOTIFICA – INDICAZIONI OPERATIVE.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2022, trasmesso in allegato alla presente, sono state adottate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19, al fine di consentire la verifica digitale con contestuale protezione dei dati personali in esse contenuti.

Pertanto, a partire dal 7 febbraio 2022, ovvero dalla data di pubblicazione in GURI e di efficacia del predetto DPCM, **le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 devono essere rilasciate esclusivamente in formato digitale** tramite la nuova funzionalità già attiva e implementata da SOGEI nel sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS), interconnesso con la piattaforma nazionale-DGC.

Ai sensi dell'art. 5 del DPCM, le certificazioni digitali di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 (d'ora in poi *Certificazioni digitali di esenzione*) possono essere rilasciate dai medici di medicina generale (MMG), dai pediatri di libera scelta (PLS) dell'assistito, nonché dai medici operativi nella campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19, ossia:

- a) medici vaccinatori delle strutture sanitarie, pubbliche e private accreditate, afferenti ai Servizi Sanitari Regionali;
- b) medici USMAF e medici SASN.



La **generazione** della *Certificazione digitale di esenzione* è ammessa nei casi in cui “*la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea*”, come stabilito dalla circolare del Ministero della Salute prot. 35309 del 4 agosto 2021 e ss.mm.ii.

1. Modalità di generazione della CEV

La generazione e revoca delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid-19 avviene da parte della piattaforma nazionale-DGC (Green Pass) sulla base dei dati ad essa conferiti dal Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS).

I Medici tenuti all'emissione della certificazione di esenzione dalla vaccinazione (**CEV**) devono:

- a) essere profilati ed essere in possesso delle credenziali di autenticazione al Sistema Tessera Sanitaria;
- b) accedere al Sistema Tessera Sanitaria utilizzando l'applicazione web raggiungibile all'indirizzo <https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/area-riservata-operatore> ;
- c) utilizzare le specifiche funzionalità di gestione dei certificati di esenzione dalla vaccinazione (CEV) per registrare e, eventualmente, annullare o revocare le certificazioni.

Una volta registrati i dati previsti, il Sistema Tessera Sanitaria:

- attribuisce il codice univoco esenzione vaccinale (CUEV);
- trasferisce i dati alla piattaforma nazionale DGC (Green Pass);
- consente, su richiesta dell'interessata/o, la stampa ovvero l'invio tramite posta elettronica delle informazioni della CEV complete della motivazione clinica dell'esenzione.

Il medico certificatore deve rilasciare, su richiesta dell'assistito, in formato cartaceo o digitale, l'attestazione prodotta mediante il Sistema Tessera Sanitaria, nella quale:

- viene indicato il codice CUEV necessario per scaricare la certificazione con il codice QR;
- sono presenti i dati di cui all'art.3, comma 1 del DPCM 04.02.2022;
- è indicata la motivazione che giustifica l'esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.

Al termine delle operazioni, il Sistema Tessera Sanitaria invia un SMS o e-mail, ai recapiti indicati dall'assistito e registrati dal medico, contenente il codice AUTHCODE, che potrà essere utilizzato in alternativa al codice CUEV per scaricare la certificazione.

2. Caratteristiche della CEV

La *Certificazione digitale di esenzione* generata dalla piattaforma PN-DGC prevede la composizione di un codice QR che ne consente il controllo di validità. Tale codice QR contiene tutti i dati necessari per tale finalità ed è conforme agli standard associati alle Certificazioni verdi COVID-19, pur non essendo la Certificazione di esenzione, al momento, interoperabile a livello europeo.

Si precisa che la *Certificazione digitale di esenzione* (CEV):

- non è una Certificazione verde COVID-19 (Green pass);
- ha validità solo in Italia (fino alla data indicata sulla certificazione);
- può essere utilizzata per accedere nei luoghi ove è richiesto il cosiddetto “Green pass”.



3. Revoca della CEV

La *Certificazione digitale di esenzione* può essere revocata mediante le funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria. La **revoca** della *Certificazione digitale di esenzione* avviene nel caso in cui venga meno la specifica condizione clinica che ne ha giustificato il rilascio, a condizione che la data di fine validità non sia stata ancora superata. La revoca avviene anche nei casi previsti dall'art. 8 del DPCM 17 giugno 2021, commi 5 e 6 così come modificati dal DPCM 17 dicembre 2021 (sopravvenuta positività al test molecolare SARS-CoV-2/generazione o acquisizione fraudolenta/sospensione di una partita difettosa di vaccino anti SARS-CoV-2/COVID-19).

4. Cessazione di validità delle certificazioni analogiche (cartacee)

Il DPCM 04.02.2022 supera le disposizioni di cui all'art.3, comma 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n.105 convertito con modificazioni dalla Legge 16 settembre 2021, n. 126, in merito al rilascio in forma analogica (cartacea) delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 nei confronti dei soggetti *"esenti sulla base di idonea certificazione medica"* rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute prot. 35309 del 4 agosto 2021.

Al fine del recupero delle certificazioni pregresse rilasciate in formato cartaceo, si fa presente che l'art. 5, comma 4 del DPCM prevede che **entro venti giorni dalla data di efficacia del DPCM**, *"le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 precedentemente emesse in modalità cartacea ai sensi delle circolari del Ministero della salute sono rimesse in modalità digitale ai sensi del presente decreto, su richiesta dell'interessato al medico certificatore. Decorso tale termine, cessa la validità delle certificazioni di esenzione precedentemente emesse in modalità cartacea"*.

Pertanto, **a far data dal 28.02.2022 le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione in formato analogico NON avranno più valore.**

5. Esecuzione gratuita test antigenici rapidi per soggetti esenti dalla vaccinazione

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 34, comma 9-quater del decreto-legge 25.05.2021, n.73 che contempla **l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi**, somministrati nelle farmacie ovvero nelle strutture sanitarie che hanno aderito ai protocolli d'intesa nazionali, in favore dei soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2, si sottolinea che l'art.5 del DPCM rafforza l'indicazione precisando che *"l'esecuzione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 è effettuata, solo su richiesta dell'interessato, gratuitamente, a fronte della preventiva verifica, tramite il Sistema TS, della validità della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 esibita dall'interessato unitamente al relativo CUEV"*.

6. Verifica del CEV

Attraverso le funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria, le farmacie e le strutture sanitarie possono verificare la sussistenza e la validità dell'esenzione dalla vaccinazione anti Covid-19 per un determinato soggetto.

Tutti i soggetti preposti alla verifica di sussistenza e validità della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 devono essere appositamente autorizzati dal titolare della farmacia o dal responsabile della struttura sanitaria, nella qualità di titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e devono ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei dati connesso all'attività di verifica, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare tale funzionalità esclusivamente per le finalità indicate dall'art.11 del DPCM 04.02.2022.



7. Messa a disposizione del CEV

Le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, generate ai sensi dell'art. 5, sono messe a disposizione degli interessati, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, attraverso i seguenti strumenti digitali, con le modalità definite nell'allegato E del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021:

- a) portale della Piattaforma nazionale-DGC www.dgc.gov.it cui si accede sia attraverso identità digitale sia con autenticazione a più fattori;
- b) Fascicolo sanitario elettronico;
- c) App Immuni;
- d) App IO;
- e) Sistema TS, per il tramite:
 - dei soggetti di cui all'art. 11, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno ossia *medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacisti, laboratori pubblici e privati accreditati e altri medici, professionisti sanitari e operatori di interesse sanitario delle aziende sanitarie, USMAF, SASN* in quanto autorizzati alle funzionalità del Sistema tessera sanitaria;
 - dei medici operativi nella campagna di vaccinazione anti Covid-19 ossia i *medici vaccinatori delle strutture sanitarie, pubbliche e private accreditate, afferenti a servizi sanitari regionali* di cui all'art. 5, comma 2, del DPCM 04.02.2022.

8. Integrazione dati esenzione dalla vaccinazione nell'Anagrafe Regionale Vaccini (GIAVA)

A seguito delle operazioni sopra descritte, il sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione delle Anagrafi Regionali Vaccini le informazioni su base individuale relative alle esenzioni dalla vaccinazione anti Covid-19 emesse dai medici del proprio territorio regionale nonché quelle emesse per i propri residenti da parte di una regione o provincia autonoma diversa da quella di residenza.

Pertanto, non appena predisposti i servizi di cooperazione, il sistema informativo regionale "GIAVA" recupererà dal sistema Tessera Sanitaria le informazioni connesse alle esenzioni dalla vaccinazione al fine di renderle disponibili agli operatori sanitari e ai medici.

Si invitano tutte le Aziende, gli Enti, gli Organismi e le Rappresentanze in indirizzo a prendere atto di quanto qui comunicato e disposto affinché si proceda alle azioni consequenziali, nonché a dare massima diffusione dei contenuti a tutte le articolazioni organizzative di competenza.

P.O. Prevenzione e Promozione della Salute

Nehludoff Albano



NEHLUDOFF ALBANO
10.02.2022 14:45:51
GMT+00:00


Il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere

Onofrio Mongelli



Mongelli Onofrio
10.02.2022 14:50:55
GMT+00:00

Il Direttore del Dipartimento



Vito Montanaro
Montanaro Vito
10.02.2022
16:37:16
GMT+01:00

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 febbraio 2022.

Individuazione delle specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
E LA TRANSIZIONE DIGITALE

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettere *m*), *q*) e *r*), e comma 3, e 118 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 che all'art. 9 reca disposizioni sulle «certificazioni verdi COVID-19» e, in particolare, l'art. 9-*bis*, comma 3, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, siano individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenute;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» (SSN);

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, recante «Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale», e in particolare l'art. 2, recante «Scambio dati attraverso il codice fiscale e acquisizione degli indirizzi»;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente l'istituzione del Sistema tessera sanitaria da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, il comma 9;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale», e in particolare l'art. 50, recante la «Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni», che prevede la formazione, la raccolta, la conservazione, la disponibilità e l'accessibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'art. 64, relativo al «Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni», che istituisce il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), e l'art. 64-*bis*, recante «Accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione», che istituisce un unico punto di accesso per tutti i servizi digitali attraverso l'app IO, erogato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che si avvale di PagoPA S.p.a.;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», e, in particolare, il comma 15, concernente l'emissione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della Tessera sanitaria su supporto Carta nazionale dei servizi (TS-CNS);

Visto l'art. 12, recante «Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario», del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;

Visto il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci»;

Visto l'art. 6, recante «Sistema di allerta COVID-19», del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, recante «Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori



misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19», che istituisce la Piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta COVID-19;

Visto l'art. 1, commi da 457 a 467, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevedono l'adozione del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2 e ne disciplinano la relativa attuazione;

Visto l'art. 1, comma 471, della menzionata legge n. 178 del 2020, che consente, in via sperimentale, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021», che disciplina i sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici» e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 3-ter, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», che all'art. 34, comma 9-quater, prevede l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigeni SARS-CoV-2, di cui all'art. 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'art. 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata ai sensi dell'art. 3, comma 3, del predetto decreto-legge n. 105 del 2021, e secondo i criteri definiti con circolare del Ministro della salute;

Visto l'art. 42, recante «Implementazione della Piattaforma nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19», del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, concernente «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 che disciplina il sistema di realizzazione della Piattaforma nazionale-DGC per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*», che prevede che le disposizioni in materia di estensione dell'ambito di applicazione delle certificazioni verdi COVID-19, introdotte dallo stesso, non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», che ha prorogato lo stato di emergenza, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, al 31 marzo 2022;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria»;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, 16 ottobre 2013, n. 243, recante «Modalità di consegna, da parte delle aziende sanitarie, dei referti medici tramite *web*, posta elettronica certificata e altre modalità digitali, nonché di effettuazione del pagamento online delle prestazioni erogate, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2015, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, 11 novembre 2015, n. 263, recante «Disciplina di attuazione del Fascicolo sanitario elettronico, ai sensi del comma 7 dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni»;

Visto il decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, 5 novembre 2018, n. 257, che disciplina il funzionamento presso il Ministero della salute dell'Anagrafe nazionale vaccini;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, 3 giugno 2020, recante «Modalità tecniche per il coinvolgimento del Sistema tessera sanitaria ai fini dell'attuazione delle misure di prevenzione nell'ambito delle misure di sanità pubblica legate all'emergenza COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, 8 giugno 2020, n. 144, che prevede le funzionalità rese disponibili dal Sistema tessera sanitaria per le finalità di cui al citato art. 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;



Vista l'ordinanza 9 febbraio 2021, n. 2, emanata dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, 15 febbraio 2021, n. 38, che dispone l'utilizzazione del Sistema tessera sanitaria quale veicolo di comunicazione dei dati tra gli enti interessati al processo di somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, 24 marzo 2021, n. 72, relativo alla approvazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 costituito dal documento recante «Elementi di preparazione della strategia vaccinale», di cui al decreto del Ministro della salute 2 gennaio 2021 nonché dal documento recante «Raccomandazioni *ad interim* sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19» del 10 marzo 2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la circolare del Ministero della salute n. 35309 del 4 agosto 2021 relativa alle «Certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19», pubblicata sul portale istituzionale del Ministero della salute, che individua le condizioni cliniche documentate necessarie ad ottenere l'esenzione dalla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 e le modalità di rilascio delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 in formato cartaceo;

Vista la circolare del Ministero della salute n. 35444 del 5 agosto 2021 relativa alla «Certificazione di esenzione temporanea alla vaccinazione anti-COVID-19 nei soggetti che hanno partecipato alla sperimentazione COVITAR»;

Vista la circolare del Ministero della salute n. 43366 del 25 settembre 2021 relativa alla «Proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19» al 30 novembre 2021, in cui è precisato che non è «necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica della esenzione)»;

Vista la circolare del Ministero della salute n. 53922 del 25 novembre 2021 relativa alla «Proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19» al 31 dicembre 2021;

Vista la circolare del Ministero della salute n. 59069 del 23 dicembre 2021, relativa alla «Proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19» al 31 gennaio 2022;

Ritenuto che per l'emissione delle certificazioni digitali di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 e per la loro acquisizione e verifica digitale possa essere utilizzata la Piattaforma nazionale-DGC opportunamente alimentata per il tramite del Sistema TS;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso con provvedimento del 27 gennaio 2022, n. 18;

Decreta:

Capo I

PARTE GENERALE

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Piattaforma nazionale *digital green certificate* (Piattaforma nazionale-DGC)», di seguito PN-DGC, per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19, interoperabili a livello europeo, e delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19: sistema informativo nazionale di cui agli articoli 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e 42 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni verdi COVID-19 e di certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19;

b) «certificazioni verdi COVID-19»: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, lo stato di avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2, di cui all'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;

c) «vaccinazione»: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, di cui all'art. 9 decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;

d) «certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19»: la certificazione rilasciata, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei servizi vaccinali delle aziende e degli enti dei servizi sanitari regionali, dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta dell'assistito, dai medici USMAF o dai medici SASN, che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, nei casi in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.

e) «codice a barre bidimensionale (QR code)»: strumento per memorizzare e rappresentare, in un formato visivo leggibile solo meccanicamente, le informazioni necessarie per verificare l'autenticità, la validità e l'integrità delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19;



f) «FSE»: il Fascicolo sanitario elettronico, di cui all'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

g) «Sistema TS»: il sistema informativo di cui è titolare il Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

h) «TS-CNS»: tessera sanitaria su supporto Carta nazionale dei servizi, di cui all'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

i) «INI»: l'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità fra i FSE, istituita ai sensi del comma 15-ter dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2021, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 221, e realizzata a cura del Ministero dell'economia e delle finanze;

j) «autenticazione forte»: metodo di autenticazione che richiede l'utilizzo di almeno due modalità di autenticazione tra le seguenti: «qualcosa di conosciuto», come una password o un PIN; «qualcosa di posseduto», come una smart card oppure un token crittografico; «qualcosa di unico riguardo l'aspetto o la persona»;

k) «sigillo elettronico», dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati in forma elettronica per garantire l'origine e l'integrità di questi ultimi;

l) «sigillo elettronico avanzato», un sigillo elettronico che soddisfa i requisiti previsti all'art. 36 del regolamento UE n. 2014/910;

m) «sigillo elettronico qualificato», un sigillo elettronico avanzato creato da un dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico qualificato e basato su un certificato qualificato per sigilli elettronici;

n) «SASN»: i Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620;

o) «USMAF»: gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, che svolgono attività di vigilanza transfrontaliera su passeggeri, mezzi di trasporto e alcune tipologie di merci e hanno anche funzioni certificatorie e medico-legali;

p) «assistito»: il soggetto che ha diritto all'assistenza sanitaria;

q) «MMG/PLS»: i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, convenzionati con il SSN;

r) «struttura sanitaria»: struttura sanitaria pubblica o privata autorizzata o accreditata con il SSN;

s) «verificatore»: soggetto deputato al controllo delle certificazioni verdi COVID-19 e delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19;

t) «identificativo univoco»: codice alfanumerico univoco attribuito automaticamente dalla PN-DGC alle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, non identificativo della tipologia di certificazione;

u) «Codice univoco esenzione vaccinale (CUEV)»: codice rilasciato dal Sistema TS in fase di generazione della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 che identifica univocamente la certificazione nel Sistema TS;

v) «App Immuni»: applicazione mobile per il *contact tracing* digitale di cui all'art. 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;

w) «App IO»: applicazione mobile del punto di accesso telematico di cui all'art. 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 9-bis, comma 3, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 e consentirne la verifica digitale.

Art. 3.

Dati riportati nelle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 rilasciate dalla PN-DGC

1. Le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, rilasciate dalla Piattaforma nazionale-DGC, riportano nella sezione che include il QR code i seguenti dati generali presentati nelle stesse modalità grafiche delle Certificazioni verdi COVID-19:

- a) cognome e nome;
- b) data di nascita;
- c) identificativo univoco della certificazione digitale di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19; e nei dettagli della certificazione i seguenti dati:
 - d) malattia o agente bersaglio: «COVID-19»;
 - e) la dicitura: «Soggetto esente dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.»;
 - f) la data di inizio validità della certificazione;
 - g) la data di fine di validità della certificazione, ove prevista;
 - h) il codice fiscale del medico che ha rilasciato la certificazione;
 - i) il codice univoco esenzione vaccinale (CUEV) assegnato dal Sistema TS;
 - j) l'ente di emissione della certificazione digitale di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19: Ministero della salute.

2. I dati trattati, per la corretta gestione e generazione delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 dalla Piattaforma nazionale-DGC, sono indicati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.



3. Il medico che emette la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 rilascia all'assistito un'attestazione, in formato cartaceo o digitale, identificata con il codice univoco (CUEV), riportante i dati di cui al comma 1 del presente articolo e la motivazione che giustifica l'esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, secondo le modalità riportate nell'Allegato C.

Capo II

CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA NAZIONALE-DGC PER LE CERTIFICAZIONI DI ESENZIONE DALLA VACCINAZIONE ANTI-COVID-19

Art. 4.

Funzioni e servizi della Piattaforma nazionale-DGC per le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19

1. La piattaforma nazionale-DGC rende disponibili, oltre alle funzioni e servizi descritti nell'allegato B del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, le funzioni e i servizi descritti nell'Allegato B al presente decreto, relativi a:

- a) raccolta e gestione delle informazioni necessarie per la generazione e la revoca della validità delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, attraverso le funzionalità del Sistema TS;
- b) generazione e cessazione della validità delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19;
- c) messa a disposizione delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 ai soggetti intestatari delle stesse;
- d) verifica delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19;
- e) messa a disposizione dei dati trattati per finalità epidemiologiche;
- f) messa a disposizione dei dati trattati per finalità di monitoraggio sulla correttezza, veridicità e congruità dei dati medesimi.

Art. 5.

Servizi per la generazione e la revoca delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19

1. La piattaforma nazionale-DGC viene alimentata, attraverso l'interconnessione con il Sistema TS, come descritto nell'Allegato C, con i dati relativi all'esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 di cui all'Allegato A, e genera le medesime certificazioni di esenzione secondo le regole e le modalità descritte nell'Allegato B.

2. Il Sistema TS è alimentato con le informazioni di cui al comma 1 dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta dell'assistito nonché dai seguenti medici operativi nella campagna di vaccinazione anti-COVID-19:

- a) medici vaccinatori delle strutture sanitarie, pubbliche e private accreditate, afferenti ai servizi sanitari regionali;

- b) medici USMAF e medici SASN,

e consente la stampa ovvero l'invio tramite posta elettronica di dette informazioni, identificate con il codice univoco CUEV di cui al comma 3, complete della motivazione clinica dell'esenzione, da fornire su richiesta all'interessato.

3. Al momento della trasmissione dei dati di cui al comma 2, il Sistema TS attribuisce il codice univoco esenzione vaccinale (CUEV).

4. Dalla data di efficacia del presente decreto, le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 sono rilasciate esclusivamente in modalità digitale. Entro venti giorni dalla predetta data, le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 precedentemente emesse in modalità cartacea ai sensi delle circolari del Ministero della salute sono rimesse in modalità digitale ai sensi del presente decreto, su richiesta dell'interessato al medico certificatore. Decorso tale termine, cessa la validità delle certificazioni di esenzione precedentemente emesse in modalità cartacea.

5. La generazione delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 avviene nei casi in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea, come stabilito dalle circolari del Ministero della salute citate in premessa ed eventuali successivi aggiornamenti.

6. Le motivazioni che giustificano il rilascio della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 non sono riportate nella certificazione digitale, ma sono indicate in fase di alimentazione del Sistema TS dai soggetti indicati dal comma 2 per finalità epidemiologiche e di monitoraggio sulla correttezza, veridicità e congruità dei dati.


7. La Piattaforma nazionale-DGC genera una revoca delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 eventualmente già rilasciate e ancora in corso di validità, secondo le modalità descritte all'art. 8, commi 5 e 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 e nei casi ivi previsti.

8. Qualora uno dei soggetti di cui al comma 2 accerti il venire meno della specifica condizione clinica riportata sul documento di cui all'art. 3, comma 3, che ha giustificato il rilascio di una certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 ancora in corso di validità, ne dispone la revoca tramite apposita funzione del Sistema TS, inserendo la data di fine validità e la relativa motivazione.

Art. 6.

Accesso ai dati delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19

1. Per garantire, a fini di sanità pubblica, nell'ambito del piano nazionale di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, il monitoraggio delle esenzioni dalla vaccinazione anti-COVID-19 rilasciate e l'elaborazione di



indicatori epidemiologici a livello nazionale, regionale e aziendale, nonché per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la raccolta e lo scambio di informazioni con gli organismi comunitari ed internazionali e la redazione delle relazioni da presentarsi al Parlamento e delle altre relazioni o rapporti di carattere nazionale, le competenti unità organizzative della Direzione generale della prevenzione sanitaria e della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della salute hanno accesso ai dati delle esenzioni dalla vaccinazione anti-COVID-19 registrati nel Sistema TS, in forma aggregata, attraverso idonea reportistica.

2. Al fine di assicurare l'aggiornamento delle anagrafi regionali vaccinali con le mancate vaccinazioni, nonché per finalità epidemiologiche e di verifica della correttezza, congruità e veridicità dei dati, il Sistema TS, con le modalità riportate nell'Allegato C, mette a disposizione delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano le informazioni su base individuale relative alle esenzioni dalla vaccinazione anti-COVID-19 emesse dai medici del proprio territorio e quelle emesse, per i propri residenti, in una regione o in una provincia autonoma diversa da quella di residenza.

3. Per la verifica della correttezza, congruità e veridicità dei dati delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, la Direzione generale della prevenzione sanitaria e della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della salute accedono ai dati, su base individuale, delle esenzioni dalla vaccinazione anti-COVID-19, attraverso una funzione di interrogazione puntuale che il Sistema TS mette a disposizione del Ministero della salute, secondo le modalità previste nell'allegato C al presente decreto.

Art. 7.

Struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 e del codice a barre interoperabile

1. Le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 sono identificate attraverso un codice univoco alfanumerico munito delle caratteristiche descritte nell'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Ai fini della verifica di autenticità, integrità e validità delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 di cui all'art. 9, è prevista l'apposizione di un codice a barre bidimensionale (QR code), generato con le caratteristiche e le modalità descritte nell'Allegato B.

Art. 8.

Messa a disposizione dei dati delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 al fascicolo sanitario elettronico

1. L'INI, attraverso l'interoperabilità con la Piattaforma nazionale-DGC, secondo le modalità descritte nell'Allegato B del decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri del 17 giugno 2021, garantisce la messa a disposizione agli indici dei sistemi FSE dei metadati delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19.

2. La Piattaforma nazionale-DGC attiva il servizio di gestione dei metadati comunicando all'INI, oltre ai dati identificativi dell'assistito, gli estremi dei metadati della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 da gestire.

Art. 9.

Messa a disposizione agli interessati delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 generate dalla Piattaforma nazionale-DGC

1. Le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, generate ai sensi dell'art. 5, sono messe a disposizione degli interessati, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, attraverso i seguenti strumenti digitali, con le modalità definite nell'allegato E del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021:

a) portale della Piattaforma nazionale-DGC, cui si accede sia attraverso identità digitale sia con autenticazione a più fattori;

b) Fascicolo sanitario elettronico;

c) App Immuni;

d) App IO;

e) Sistema TS, per il tramite dei soggetti di cui all'art. 11, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno, nonché di cui all'art. 5, comma 2, del presente decreto.

2. Le modalità di accesso alle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 sono quelle descritte nell'Allegato E del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 che prevedono l'uso di meccanismi di sicurezza volti a minimizzare il rischio di accessi non autorizzati ai dati personali.

3. Tutti gli strumenti digitali del presente articolo permettono all'interessato di consultare, visualizzare e scaricare le certificazioni anche in formato stampabile, secondo le modalità descritte nell'Allegato E e nell'Allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.

4. L'esercente la responsabilità genitoriale sull'assistito minore di età, nel momento in cui la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 relativa al minore è generata e visibile e scaricabile con le specifiche modalità definite nell'Allegato E e nell'Allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, riceve un codice univoco ai dati di contatto indicati in occasione della richiesta della certificazione di esenzione.



Art. 10.

Verifica delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC e del rispetto dell'obbligo vaccinale

1. La verifica delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 è effettuata con le stesse modalità per la verifica della certificazioni verdi COVID-19, stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

2. In caso di possesso di una certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 in corso di validità, le verifiche effettuate con le modalità automatizzate descritte negli Allegati G e H del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 forniscono il medesimo esito del caso di possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità.

3. L'intestatario della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, all'atto della verifica di cui al comma 1, dimostra, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità.

4. L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.

5. In caso di possesso di una certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 in corso di validità, le verifiche del rispetto dell'obbligo vaccinale, effettuate con le modalità automatizzate descritte negli Allegati G, I, L e M del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, forniscono il medesimo esito del caso di avvenuta vaccinazione.

Art. 11.

Verifica delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC per l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2

1. Nelle farmacie di cui all'art. 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, l'esecuzione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 è effettuata, solo su richiesta dell'interessato, gratuitamente, a fronte della preventiva verifica, tramite il Sistema TS, della validità della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 esibita dall'interessato unitamente al relativo CUEV.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Sistema TS rende disponibile le funzionalità di interrogazione puntuale per la verifica di sussistenza e validità della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 esibita dall'interessato.

3. Tutti i soggetti preposti alla verifica di sussistenza e validità della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 devono essere appositamente autorizzati dal titolare della farmacia o dal responsabile della struttura sanitaria, nella qualità di titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e devono ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei dati connesso all'attività di verifica, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare tale funzionalità esclusivamente per le finalità indicate nel presente articolo.

Capo III

TITOLARITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI,
INFORMATIVA E MISURE DI SICUREZZA

Art. 12.

Titolare e responsabile del trattamento dei dati trattati nella Piattaforma nazionale-DGC per le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19

1. Il Ministero della salute è titolare del trattamento dei dati della Piattaforma nazionale-DGC realizzata, attraverso l'infrastruttura del Sistema tessera sanitaria, dalla società Sogei S.p.a. nell'ambito della vigente convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la predetta società Sogei S.p.a. per la medesima infrastruttura.

2. Il Ministero della salute fornisce direttamente alla Sogei S.p.a. indicazioni per la progettazione, l'implementazione, la gestione e l'evoluzione della Piattaforma nazionale-DGC anche per le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19.

3. Il Ministero della salute designa il Ministero dell'economia e delle finanze e la società Sogei S.p.a. quali responsabili del trattamento dei dati di cui al comma 1.

4. Il Ministero della salute designa la società PagoPA S.p.a. quale responsabile del trattamento dei dati effettuati tramite l'app IO per la messa a disposizione degli interessati delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19.

Art. 13.

Periodo di conservazione, diritti dell'interessato e informativa

1. Le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 e i dati di contatto forniti dagli intestatari sono conservati fino al termine di validità delle certificazioni medesime. I dati che hanno generato la certificazione, provenienti dal Sistema TS, vengono cancellati



dal Sistema TS, alla scadenza della stessa, ove prevista, ovvero alla cessazione della vigenza delle norme in materia delle certificazioni verdi COVID-19, salvo che gli stessi siano utilizzati per altri trattamenti, disciplinati da apposite disposizioni normative, che prevedono un tempo di conservazione più ampio.

2. L'interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16 e 18 del regolamento (UE) n. 2016/679, secondo le modalità indicate nell'ambito delle informazioni rese all'interessato, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della salute e attraverso gli strumenti digitali di cui all'art. 8 del presente decreto.

3. In ragione della necessità di assicurare l'esattezza e l'aggiornamento dei dati trattati ai sensi del presente decreto, l'interessato può esercitare il diritto di rettifica di cui all'art. 16 del regolamento (UE) n. 2016/679 attraverso il servizio di cui all'art. 12, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, con garanzia di riscontro entro un termine congruo rispetto alla validità della certificazione rilasciata all'interessato.

Art. 14.

Misure di sicurezza

1. Il trattamento dei dati è effettuato adottando le misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, per la protezione dei dati stessi e contro la falsificazione delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, descritte nell'Allegato F del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.

Capo IV

AGGIORNAMENTI DELLE SPECIFICHE TECNICHE

Art. 15.

Pubblicazione degli aggiornamenti relativi alle specifiche tecniche delle funzioni e dei servizi

1. Gli aggiornamenti alle specifiche tecniche relative alle funzioni e ai servizi di cui al presente decreto, che non incidano sui tipi di dati trattati e sulle operazioni eseguibili, sono pubblicati in apposite sezioni dei siti *web* del Ministero della salute, del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul sito del Sistema TS del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Ove necessario e fuori dei casi previsti dal comma 1, le specifiche tecniche e gli allegati al presente decreto sono aggiornati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

Copertura finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Tutte le attività relative agli sviluppi tecnologici del Sistema TS e della Piattaforma nazionale-DGC sono sostenute nell'ambito della vigente convenzione fra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'Agenzia delle entrate e Sogei S.p.a., del 23 dicembre 2009, e dei relativi accordi convenzionali attuativi.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ha efficacia dalla data della predetta pubblicazione.

Roma, 4 febbraio 2022

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
DRAGHI

Il Ministro della salute
SPERANZA

*Il Ministro dell'innovazione tecnologica
e della transizione digitale*
COLAO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registra-
zione n. 236

AVVERTENZA:

Gli allegati al suddetto decreto sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero della salute al seguente indirizzo: <https://www.salute.gov.it/>

22A00988



ALLEGATO A

Dati trattati per le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19

Sommario

1. Dati trattati per la generazione delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 dalla PN-DGC	1
2. Dati riportati nelle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti- COVID-19 generate dalla PN-DGC	4

1. Dati trattati per la generazione delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 dalla PN-DGC

Sorgente:

Sistema TS alimentato dai MMG/PLS e dalle strutture sanitarie afferenti ai Servizi Sanitari Regionali, dai medici USMAF e dai medici SASN, operativi nella campagna di vaccinazione anti-COVID-19.

Destinazione:

PN-DGC – Piattaforma nazionale Digital Green Certificate

Trattamento:

1. il medico ricerca nel Sistema TS il codice fiscale dell'interessato da cui poi si ricavano i dati anagrafici attraverso la specifica funzionalità per il rilascio del certificato di esenzione dalla vaccinazione o per l'invio dei dati di certificati pregressi. In assenza di Codice fiscale il medico inserisce nome, cognome, data di nascita, estremi del documento identificativo e dati di contatto dell'assistito;
2. Sistema TS:
 - a. ricezione dei dati di cui al punto 1;
 - b. restituzione di un codice univoco esenzione vaccinale (CUEV);
 - c. invio dei dati alla Piattaforma nazionale–DGC per l'emissione della certificazione;

Informazioni trattate

Campo	Descrizione	Obbligatorio
Codice fiscale medico	Codice fiscale del medico MMG/PLS o del medico dei Servizi Sanitari Regionali o del medico USMAF o del medico SASN.	NO Obbligatorio nel caso in cui è il MMG/PLS o il medico



Campo	Descrizione	Obbligatorio
		dei Servizi Sanitari Regionali o del medico USMAF o del medico SASN che emette la certificazione
Codice fiscale medico sostituto	Codice fiscale del medico sostituto	NO Obbligatorio nel caso in cui la certificazione è stato effettuato da un medico che sta effettuando una sostituzione per conto di un medico MMG/PLS
Identificativo dell'interessato	Il codice fiscale dell'interessato o altro codice identificativo	NO Il campo non è obbligatorio se si tratta di un soggetto non provvisto di codice fiscale o identificativo
Nome	Nome dell'interessato a cui viene rilasciata l'esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Identificativo dell'interessato"
Cognome	Cognome dell'interessato a cui viene rilasciata l'esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Identificativo dell'interessato"
Data di nascita	Data di nascita dell'interessato a cui viene rilasciata l'esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Identificativo dell'interessato"
Identificativo documento	Numero di documento dell'interessato a cui viene rilasciata l'esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Identificativo dell'interessato"
Tipo documento	Tipologia di documento dell'interessato a cui viene rilasciata l'esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19: - Passaporto - Carta d'identità	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Identificativo dell'interessato"



Campo	Descrizione	Obbligatorio
	-	
Data di inizio validità	Data di inizio della validità della certificazione di esenzione vaccinale	SI
Data di fine validità	Data di fine della validità della certificazione di esenzione vaccinale	NO in caso non venga indicata si considera la massima validità tecnica di 18 mesi dall'emissione, in relazione alla durata del certificato di firma
Numero di cellulare	Numero di cellulare dell'interessato	NO
Contatto email	Email dell'interessato	NO
Motivo dell'esenzione dalla vaccinazione	<p>Indicazione delle specifiche condizioni cliniche che giustificano il rilascio della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ipersensibilità al principio attivo [per tutti i vaccini] • gravidanza (primo trimestre) (max 90 giorni) • soggetto che ha partecipato alla sperimentazione di vaccini anti-COVID-19 • su parere di commissione medica • condizione clinica in atto come da linee guida (max 30 giorni, rinnovabile) • terapia in atto come da linee guida (max 30 giorni rinnovabile) 	SI Non visibile sulla certificazione ma a disposizione del Ministero della salute per monitoraggio
Regione di emissione	Regione di appartenenza della struttura sanitaria o del medico che ha rilasciato la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19	SI
ASL di emissione	ASL di appartenenza della struttura sanitaria o del medico che ha rilasciato la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19	SI



2. Dati riportati nelle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti- COVID-19 generate dalla PN-DGC

La Piattaforma nazionale PN-DGC, ricevuti i dati necessari per la sua generazione, emette la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, di cui di seguito il dettaglio del contenuto informativo:

Campo	Descrizione
Cognome e Nome	Cognome e nome dell'intestatario della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti- COVID-19
Data di nascita	Data di nascita dell'intestatario della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti- COVID-19
Identificativo univoco della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19	Identificativo univoco della certificazione
Descrizione certificazione	Soggetto esente dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2
Malattia o agente bersaglio	Identificato sempre con: "COVID-19"
Medico certificatore	Codice fiscale del medico certificatore
Data inizio validità	Data di inizio validità della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti- COVID-19
Data fine validità	Data di fine validità della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti- COVID-19
Codice univoco esenzione vaccinale (CUEV)	Codice rilasciato dal Sistema TS in fase di generazione della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19



Campo	Descrizione
Ente di emissione	Soggetto che ha rilasciato la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti- COVID-19. Identificato sempre con: “Ministero della salute”

Campi associati alla certificazione ma non mostrati nella certificazione stessa

Campo	Descrizione
Identificativo chiave del sigillo elettronico qualificato della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19	Identificativo univoco della chiave relativa al sigillo elettronico qualificato apposto alla certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, utilizzato da App <i>VerificaC19</i> per consentire la verifica del sigillo e la lettura dei dati della certificazione
Sigillo elettronico qualificato della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19	Sigillo utilizzato per verificare l'integrità della certificazione
Codice Identificativo assistito (es. CF) Tale campo viene trattato per consentirne la ricerca.	Identificativo del soggetto intestatario della certificazione verde COVID-19, può essere: - Codice fiscale - Numero e tipologia di documento identificativo



ALLEGATO B

Funzioni e servizi della Piattaforma Nazionale-DGC (PN-DGC) per le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID- 19 e struttura del QR code

Sommario

1. Modalità di generazione delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19	2
2. Modalità di revoca delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19	2
3. Regole di validazione delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19	2
4. Processo di verifica tramite App	3
5. Recupero AUTHCODE dal Portale nazionale DGC in modalità autonoma	4
6 Recupero Certificazione per soggetti privi di Tessera Sanitaria	5

1. Modalità di generazione delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19

Il Sistema TS, alimentato dai MMG/PLS e dalle strutture sanitarie afferenti ai Servizi Sanitari Regionali, dai medici USMAF e dai medici SASN operativi nella campagna di vaccinazione anti-COVID-19, notifica l'avvenuta ricezione dei dati di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 alla piattaforma PN-DGC al fine di avviare la generazione della Certificazione digitale di esenzione.

Attraverso tale processo pervengono alla piattaforma PN-DGC i dati di cui all'Allegato C inclusi:

- Data inizio validità certificazione;
- Data fine validità certificazione.

La Certificazione digitale di esenzione viene generata se la data di inizio validità è minore o uguale alla data di generazione e se la data di fine validità non è superata.

Il processo di generazione della Certificazione eseguita dalla piattaforma PN-DGC prevede la composizione di un codice QR che ne consente il controllo di validità secondo il flusso descritto al capitolo 4. Tale codice QR contiene tutti i dati necessari per tale finalità ed è conforme agli



standard dei codici QR associati alle Certificazioni verdi COVID-19 pur non essendo la Certificazione di esenzione, al momento, interoperabile a livello europeo.

Il codice QR contiene, oltre alla firma che consente di verificare l'autenticità della Certificazione, tutti i campi illustrati nella tabella seguente:

Campo	Descrizione	Obbligatorietà
Versione	Versione dello schema dei dati	Obbligatorio
Nome	Nome dell'intestatario della certificazione	Obbligatorio
Cognome	Cognome dell'intestatario della certificazione	Obbligatorio
Nome translitterato	Nome dell'intestatario della certificazione, codificato nel formato standard ICAO 9303	Obbligatorio
Cognome translitterato	Cognome dell'intestatario della certificazione, codificato nel formato standard ICAO 9303	Obbligatorio
Data di nascita	Data di nascita dell'intestatario della certificazione nel formato yyyy-mm-dd	Obbligatorio
Malattia	Identifica la malattia relativa alla vaccinazione per cui l'intestatario è esentato. Tale valore è costante e rappresenta la codifica europea associata alla patologia COVID-19	Obbligatorio
Paese di emissione	Sigla del paese che emette la certificazione	Obbligatorio
Ente di emissione	Ente che emette la certificazione	Obbligatorio
Data inizio	Data di inizio di validità della certificazione	Obbligatorio
Data fine	Data di fine di validità della certificazione	Opzionale
Medico certificatore	Codice fiscale del medico certificatore	Obbligatorio
Descrizione certificazione	Soggetto esente dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2	Obbligatorio
Codice univoco esenzione vaccinale (CUEV)	Codice rilasciato dal Sistema TS in fase di generazione della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19	Obbligatorio
Identificativo certificazione	Identificativo univoco associato alla certificazione. Tale identificativo segue le specifiche tecniche per gli identificativi "UVC1" utilizzati per le Certificazioni Verdi COVID-19.	Obbligatorio

2. Modalità di revoca delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19

Le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 possono essere revocate mediante l'inserimento del codice univoco della certificazione all'interno della "lista di revoca" presente nel backend della PN-DGC. Tale lista di revoca contiene esclusivamente il codice univoco associato a ciascun certificato revocato e nessun'altra informazione e/o dato personale.

La revoca delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 avviene nel caso in cui venga meno la specifica condizione clinica che ne ha giustificato il rilascio e la data di fine validità non sia stata superata, oltre che nei casi previsti descritte dall'art. 8, commi 5 e 6, del dPCM 17 giugno 2021 (sopravvenuta positività o generazione/acquisizione fraudolenta).



In detti casi, a seguito della comunicazione alla PN-DGC da parte del medico abilitato al rilascio delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, il codice univoco identificativo della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 viene inserito all'interno della "lista di revoca".

3. Regole di validazione delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19

Vengono ora descritte le regole per determinare l'intervallo temporale di validità della certificazione stessa (*business rules*), per ciascuna modalità di generazione.

La tabella di seguito (Tabella 2) riepiloga i parametri utilizzati per la verifica della certificazione.

Tabella 2. Parametri utilizzati per la verifica della certificazione in relazione al tipo di evento

Evento	Variabile	Parametro
Certificazione di esenzione (valida solo in IT)	Data inizio validità	Numero giorni inizio validità: 0
	Data fine validità	Numero giorni fine validità: fino alla data di fine validità

4. Processo di verifica tramite App

Il processo di verifica delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 prevede l'utilizzo di una app di verifica installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (*offline*), garantendo inoltre l'assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo.

La verifica delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 è effettuata tramite l'app *VerificaC19*, già in uso per la verifica delle Certificazioni verdi COVID-19.

La procedura di verifica offline presuppone l'esistenza di una base dati locale che viene aggiornata tramite interrogazione alla PN-DGC almeno una volta al giorno.

Il flusso di utilizzo dell'app di verifica si articola nelle seguenti fasi:

1. La Certificazione di esenzione viene richiesta dal verificatore al cittadino che la mostra nel suo formato QR Code (in formato digitale oppure stampato).
2. L'app *VerificaC19* legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo della firma digitale.



3. L'applicazione mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione e le informazioni principali dell'intestatario della Certificazione quali il nome, il cognome e la data di nascita, senza rilevare il tipo di certificazione.
4. A questo punto il soggetto incaricato può procedere alla verifica della corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento d'identità dell'intestatario della Certificazione con quelli visualizzati dall'app e terminare il processo di verifica.

La certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 ha validità unicamente sul territorio italiano e non sono previsti meccanismi di interoperabilità con altri Stati membri. Di conseguenza solo la app *VerificaC19* consente di riconoscere la validità di tale certificazione attraverso la scansione del codice QR.

5. Recupero AUTHCODE dal Portale nazionale DGC in modalità autonoma

La piattaforma DGC espone, sul portale nazionale www.dgc.gov.it, un servizio di recupero del codice AUTHCODE da utilizzare per l'acquisizione della Certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 da parte dell'intestatario che non lo avesse ricevuto per SMS o mail o l'avesse smarrito. Tale servizio è utilizzabile, senza autenticazione, solo dai soggetti provvisti di Tessera Sanitaria. La pagina di richiesta è protetta da attacchi automatizzati attraverso l'inserimento di un codice Captcha.

Di seguito le informazioni che l'utente inserisce per recuperare l'AUTHCODE:

Tabella 3. Parametri utilizzati per il recupero AUTHCODE in modalità autonoma

Campo	Descrizione	Obbligatorio
Codice Fiscale	Codice fiscale dell'intestatario della Certificazione	Obbligatorio
Ultime 8 cifre tessera sanitaria	Ultime 8 cifre della tessera sanitaria dell'intestatario della Certificazione	Obbligatorio
Tipologia evento	Tipologia dell'evento sanitario che ha generato la Certificazione. Può assumere solo il seguente valore: - esenzione	Obbligatorio
Data inizio esenzione	Data di inizio dell'esenzione	Obbligatorio
Lingua Certificazione	Formato linguistico della Certificazione	Obbligatorio
Codice captcha	Codice per proteggere la funzione da attacchi di tipo forza bruta	Obbligatorio



Il servizio invoca a sua volta un servizio del Sistema TS al fine di verificare l'associazione delle ultime 8 cifre della tessera sanitaria al codice fiscale (vedi allegato C)

6. Recupero Certificazione per soggetti privi di Tessera Sanitaria

La piattaforma DGC espone, sul portale nazionale www.dgc.gov.it, un servizio di acquisizione della Certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 da parte dell'intestatario che non sia provvisto di Tessera Sanitaria. La pagina di richiesta è protetta da attacchi automatizzati attraverso l'inserimento di un codice Captcha.

Di seguito le informazioni che l'utente inserisce per recuperare la Certificazione:

Tabella 4. Parametri utilizzati per il recupero della Certificazione

Campo	Descrizione	Obbligatorio
Codice Fiscale	Codice fiscale dell'intestatario della Certificazione	Obbligatorio
Data evento	La data evento è rappresentata dalla data di inizio validità dell'esenzione	Obbligatorio
Lingua Certificazione	Formato linguistico della Certificazione	Obbligatorio
Codice captcha	Codice per proteggere la funzione da attacchi di tipo forza bruta	Obbligatorio

Il servizio invoca a sua volta un servizio del Sistema TS al fine di verificare che il soggetto identificato dal codice fiscale risulti non provvisto di Tessera Sanitaria (vedi allegato C)



ALLEGATO C

Documento tecnico Sistema TS: funzionalità di acquisizione dati per i certificati di esenzione dalla vaccinazione anti Covid-19. Dati e relativo trattamento

SOMMARIO

1	INTRODUZIONE.....	2
2	ACRONIMI E GLOSSARIO.....	2
3	SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE DEI CERTIFICATI DI ESENZIONE DA PARTE DEI MEDICI.....	2
3.1	DESCRIZIONE DEI SERVIZI.....	2
3.2	MODALITÀ DI FRUIZIONE.....	2
3.3	ACCESSO AI SERVIZI.....	2
3.4	TRACCIATI DEI SERVIZI.....	3
3.4.1	SERVIZIO DI INVIO CERTIFICATO DI ESENZIONE.....	3
3.4.2	SERVIZIO DI ANNULLAMENTO CERTIFICATO DI ESENZIONE.....	6
3.4.3	SERVIZIO DI ELENCO CERTIFICATI DI ESENZIONE INSERITI.....	7
3.4.4	SERVIZIO DI CHIUSURA CERTIFICATO DI ESENZIONE	9
3.5	REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI APPLICATIVI E TEMPI DI CONSERVAZIONE.....	9
4	RESTITUZIONE ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DEI DATI DELLE CERTIFICAZIONI DI ESENZIONE DALLA VACCINAZIONE	9
4.1	MODALITÀ DI FRUIZIONE	9
4.2	ACCESSO AL SERVIZIO	11
4.3	TRACCIATO	12
4.4	REGISTRAZIONE DELLE TRASMISSIONI E TEMPI DI CONSERVAZIONE	12
5	SERVIZI PER IL MINISTERO DELLA SALUTE PER LE CERTIFICAZIONI DI ESENZIONE DALLA VACCINAZIONE	13
5.1	MODALITÀ DI FRUIZIONE	13
5.2	ACCESSO AL SERVIZIO	13
5.3	TRACCIATO	13
5.4	REGISTRAZIONE DELLE TRASMISSIONI E TEMPI DI CONSERVAZIONE	16
6	SERVIZI PER VERIFICA DEL CERTIFICATO DI ESENZIONE DA PARTE DELLE FARMACIE E DELLE STRUTTURE SANITARIE	17
6.1	DESCRIZIONE DEI SERVIZI	17
6.2	MODALITÀ DI FRUIZIONE	17
6.3	ACCESSO AI SERVIZI	17
6.4	TRACCIATI DEI SERVIZI	18
6.5	REGISTRAZIONE DELLE TRASMISSIONI E TEMPI DI CONSERVAZIONE	18



1 INTRODUZIONE

Il presente documento descrive le modalità tecniche per:

- ✓ La trasmissione al Sistema TS, da parte dei medici, dei dati relativi all'emissione di certificati di esenzione dalla vaccinazione anti Covid-19
- ✓ La restituzione dei dati relativi ai certificati di esenzione dalla vaccinazione anti Covid-19 alle regioni/PA e al Ministero della Salute
- ✓ Le funzionalità esposte alle farmacie e alle strutture sanitarie per la verifica dell'esenzione

Nel seguente elenco viene offerta una sintesi dei principali servizi offerti dal Sistema TS, dettagliati poi nei capitoli successivi del documento:

- Medico
 - Inserimento, annullamento, elenco e chiusura dei certificati di esenzione dalla vaccinazione anti Covid-19
- Farmacie e strutture sanitarie
 - Interrogazione dei certificati di esenzione dalla vaccinazione anti Covid-19
- Regioni/PA:
 - Restituzione dei dati delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti Covid-19
- Ministero della salute:
 - Interrogazione puntuale delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti Covid-19
 - Revoca delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti Covid-19

2 ACRONIMI E GLOSSARIO

CUEV	Il Codice Univoco esenzione vaccinale
PN-DGC	Piattaforma nazionale per l'emissione delle Certificazioni verdi COVID-19 valide come Certificati europei digitali COVID (già Digital Green Certificate)

3 SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE DEI CERTIFICATI DI ESENZIONE DA PARTE DEI MEDICI

3.1 DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Si descrivono di seguito le funzionalità necessarie alla trasmissione al Sistema TS dei dati relativi ai certificati esenzione dalla vaccinazione anti Covid-19 da parte dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta (MMG/PLS), medici dei Servizi Sanitari Regionali, medici USMAF e medici SASN.



I medici di medicina generale e pediatri di libera scelta autorizzati a tali funzionalità sono individuati attraverso specifiche indicazioni delle regioni e province autonome e del Ministero della Salute.

3.2 MODALITÀ DI FRUIZIONE

I servizi sono resi disponibili in modalità cooperativa tramite web service.

3.3 ACCESSO AI SERVIZI

Le modalità di accesso ai servizi da parte dei medici, anche tramite SAR, sono riassunte nella seguente tabella:

Tabella 1 Modalità di accesso ai servizi per il medico

ID	Utente	Modalità	Autenticazione	Note
1	Medico	Web	Autenticazione di base (ID utente e password) con codice PIN come fattore di autenticazione	Il medico utilizza una applicazione web del Sistema TS. Le credenziali di autenticazione sono rilasciate dal Sistema TS.
2	Medico	Web service	TS-CNS oppure CNS oppure autenticazione di base (ID utente e password) con codice PIN come fattore di autenticazione	Il medico invoca il servizio tramite software gestionale. Credenziali di autenticazione rilasciate dal Sistema TS oppure TS-CNS o CNS

La modalità 1 si rivolge al medico che tramite un'applicazione web disponibile su Sistema TS accede utilizzando le proprie credenziali rilasciate dal Sistema TS. La modalità 2 si rivolge al medico che tramite un software gestionale sviluppato ad hoc si connette al servizio utilizzando la propria TS-CNS oppure le proprie credenziali rilasciate dal Sistema TS.

3.4 TRACCIATI DEI SERVIZI

Di seguito si descrivono i tracciati dei messaggi di richiesta e di risposta dei servizi.

3.4.1 Servizio di invio certificato di esenzione

Con questo servizio il medico comunica al Sistema TS un certificato di esenzione dalla vaccinazione anti Covid-19 relativo a un assistito. Il Sistema TS restituisce in risposta un codice univoco associato al certificato (CUEV).

Nel caso in cui il medico specifichi l'indirizzo email del soggetto, il Sistema TS provvede automaticamente all'invio del documento CUEV comprensivo della motivazione dell'esenzione, ad esclusione delle certificazioni inviate tramite SAR.



Tabella 2 Servizio di invio certificato di esenzione - messaggio di richiesta

Campo	Descrizione	Obbligatorio
Codice fiscale medico	Codice fiscale del medico	NO Obbligatorio nel caso in cui è il MMG/PLS o il medico della struttura pubblica dei Servizi Sanitari Regionali. che emette il certificato
Codice fiscale medico sostituto	Codice fiscale del medico sostituto	NO Obbligatorio nel caso in cui il certificato è stato emesso da un medico che sta effettuando una sostituzione per conto di un medico MMG/PLS
Codice fiscale assistito	Il codice fiscale dell'assistito	NO Il campo non è obbligatorio se si tratta di un soggetto non provvisto di codice fiscale
Nome	Nome della persona a cui viene intestato il certificato di esenzione	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
Cognome	Cognome della persona a cui viene intestato il certificato di esenzione	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
Data di nascita	Data di nascita della persona a cui viene intestato il certificato di esenzione	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
Identificativo documento	Numero di documento	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
Tipo documento	Tipologia di documento: - Passaporto - Carta d'identità - ...	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
Data rilascio	Data rilascio del certificato di esenzione	SI
Data di fine validità	Data di fine della validità del certificato di esenzione	SI I controlli su tale campo vengono eseguiti secondo i criteri specificati nell'Allegato A



Numero di cellulare	Numero di cellulare dell'assistito	NO È un dato volontariamente fornito dall'utente, per l'invio del AUTHCODE (in alternativa a "contatto email")
Contatto email	Email dell'assistito	NO È un dato volontariamente fornito dall'utente, per l'invio del AUTHCODE (in alternativa a "numero di cellulare")
Motivo dell'esenzione dalla vaccinazione	Indicazione delle specifiche condizioni cliniche che giustificano il rilascio della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19. Può assumere i seguenti valori in coerenza con quanto riportato nell'Allegato A: <ul style="list-style-type: none"> • 01=ipersensibilità al principio attivo [per tutti i vaccini] • 02=gravidanza (primo trimestre) (<i>max 90 giorni</i>) • 03=soggetto che ha partecipato alla sperimentazione di vaccini anti-COVID-19 • 04=su parere di commissione medica • 05=condizione clinica in atto come da linee guida (<i>max 30 giorni, rinnovabile</i>) • 06=terapia in atto come da linee guida (<i>max 30 giorni rinnovabile</i>) 	SI

Tabella 3 Servizio di invio certificato di esenzione - messaggio di risposta

Campo	Descrizione	Fonte
Identificativo transazione (CUEV)	Identificativo della transazione che coincide con il CUEV, generato dal sistema. Tale informazione viene utilizzata per la finalità dell'erogazione dei tamponi antigenici rapidi eseguiti a titolo gratuito.	Sistema TS
Data-ora	Data-ora-minuti-secondi-millisecondi in cui si è conclusa la transazione	Sistema TS
Esito	Esito della transazione	Sistema TS
Descrizione esito	Descrizione dell'esito della transazione	Sistema TS



Pdf certificato di esenzione	Pdf relativo al certificato di esenzione	Sistema TS
-------------------------------------	--	------------

3.4.2 Servizio di annullamento certificato di esenzione

Con questo servizio il medico può annullare la comunicazione del certificato di esenzione inviato al Sistema TS al fine di inserire nuovamente il dato in caso di inserimento errato.

Tabella 4 Servizio di annullamento certificato di esenzione - messaggio di richiesta

Campo	Descrizione	Obbligatorio
Codice fiscale medico	Codice fiscale del medico	NO Obbligatorio nel caso in cui è il MMG/PLS o il medico della struttura pubblica dei Servizi Sanitari Regionali che emette il certificato
Codice fiscale medico sostituto	Codice fiscale del medico sostituto	NO Obbligatorio nel caso in cui il certificato è stato effettuato da un medico che sta effettuando una sostituzione per conto di un medico MMG/PLS
Codice fiscale assistito	Il codice fiscale dell'assistito	NO Il campo non è obbligatorio se si tratta di un soggetto non provvisto di codice fiscale
Identificativo transazione (CUEV)	Identificativo della transazione, generato dal sistema.	SI

Tabella 5 Servizio di annullamento - messaggio di risposta

Campo	Descrizione	Fonte
Identificativo transazione	Identificativo della transazione associato all'operazione di annullamento, generato dal sistema	Sistema TS
Data-ora	Data-ora-minuti-secondi-millisecondi in cui si è conclusa la transazione	Sistema TS
Esito	Esito della transazione	Sistema TS
Descrizione esito	Descrizione dell'esito della transazione	Sistema TS

3.4.3 Servizio di elenco certificati di esenzione inseriti

Con questo servizio il medico può accedere all'elenco dei certificati di esenzione comunicati correttamente al Sistema TS.



Tabella 6 Servizio di elenco certificati di esenzione - messaggio di richiesta

Campo	Descrizione	Obbligatorio
Codice fiscale medico	Codice fiscale del medico	SI
Codice fiscale medico sostituito	Codice fiscale del medico sostituito	NO
Data inizio intervallo	Data di inizio dell'intervallo temporale di ricerca	SI
Data fine intervallo	Data di fine dell'intervallo temporale di ricerca	SI

Tabella 7 Servizio di elenco certificati di esenzione - messaggio di risposta

Campo	Descrizione	Fonte
Identificativo transazione	Identificativo della transazione, generato dal sistema	Sistema TS
Data-ora	Data-ora-minuti-secondi-millisecondi in cui si è conclusa la transazione	Sistema TS
Esito	Esito della transazione	Sistema TS
Descrizione esito	Descrizione dell'esito della transazione	Sistema TS
Lista certificati di esenzione	Lista di valori contenente i campi seguenti	Sistema TS
• Identificativo transazione (CUEV)	Identificativo della certificazione	Sistema TS
• Codice fiscale assistito	Il codice fiscale dell'assistito	Sistema TS
• Nome	Nome della persona a cui viene intestato il certificato di esenzione	Sistema TS
• Cognome	Cognome della persona a cui viene intestato il certificato di esenzione	Sistema TS
• Data di nascita	Data di nascita della persona a cui viene intestato il certificato di esenzione	Sistema TS
• Identificativo documento	Numero di documento	Sistema TS
• Tipo documento	Tipologia di documento: - Passaporto - Carta d'identità	Sistema TS
• Data rilascio	Data rilascio del certificato di esenzione	Sistema TS
• Data di fine validità	Data di fine della validità del certificato di esenzione	Sistema TS
• Numero di cellulare	Numero di cellulare dell'assistito	Sistema TS
• Contatto email	Email dell'assistito	Sistema TS
• Motivo dell'esenzione dalla vaccinazione	Indicazione delle specifiche condizioni cliniche che giustificano il rilascio della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19.	Sistema TS



	<p>Può assumere i seguenti valori in coerenza con quanto riportato nell'Allegato A:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01=ipersensibilità al principio attivo [per tutti i vaccini] • 02=gravidanza (primo trimestre) <i>(max 90 giorni)</i> • 03=soggetto che ha partecipato alla sperimentazione di vaccini anti-COVID-19 • 04=su parere di commissione medica • 05=condizione clinica in atto come da linee guida <i>(max 30 giorni, rinnovabile)</i> • 06=terapia in atto come da linee guida <i>(max 30 giorni rinnovabile)</i> 	
--	--	--

3.4.4 Servizio di revoca del certificato di esenzione

Con questo servizio il medico può richiedere la revoca di un certificato di esenzione inviato al Sistema TS, nel caso in cui venga meno la specifica condizione clinica che ha giustificato il rilascio dell'esenzione.

Nel caso in cui il medico specifichi l'indirizzo email del soggetto, il Sistema TS provvede automaticamente all'invio al medesimo del documento CUEV aggiornato comprensivo della data di fine validità e della motivazione relativa alla chiusura, ad esclusione delle certificazioni inviate tramite SAR.

Tabella 4 Servizio di revoca certificato di esenzione - messaggio di richiesta

Campo	Descrizione	Obbligatorio
Codice fiscale medico	Codice fiscale del medico	NO Obbligatorio nel caso in cui è il MMG/PLS o il medico della struttura pubblica dei Servizi Sanitari Regionali che emette il certificato
Codice fiscale medico sostituto	Codice fiscale del medico sostituto	NO Obbligatorio nel caso in cui il certificato è stato effettuato da un medico che sta effettuando una sostituzione per conto di un medico MMG/PLS
Codice fiscale assistito	Il codice fiscale dell'assistito	NO



		Il campo non è obbligatorio se si tratta di un soggetto non provvisto di codice fiscale
Identificativo transazione (CUEV)	Identificativo univoco del certificato di esenzione	SI
Email	Email dell'assistito	NO
Data fine	Data di fine da aggiornare sul certificato di esenzione	SI
Motivazione chiusura	Motivazione della chiusura dell'esenzione	SI

Tabella 5 Servizio di revoca certificato di esenzione - messaggio di risposta

Campo	Descrizione	Fonte
Identificativo transazione	Identificativo della transazione associato all'operazione di chiusura, generato dal sistema	Sistema TS
Data-ora	Data-ora-minuti-secondi-millisecondi in cui si è conclusa la transazione	Sistema TS
Esito	Esito della transazione	Sistema TS
Descrizione esito	Descrizione dell'esito della transazione	Sistema TS
Pdf documento CUEV	Pdf del documento CUEV con data fine validità e motivazione chiusura	Sistema TS

3.5 REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI APPLICATIVI E TEMPI DI CONSERVAZIONE

Il sistema registra gli accessi all'applicazione e l'esito dell'operazione, e inserisce i dati dell'accesso in un archivio dedicato.

Per ciascuna transazione effettuata saranno registrati i seguenti dati relativi all'accesso e all'esito dell'operazione:

- Codice fiscale del medico che ha eseguito l'operazione
- Codice fiscale dell'intestatario del certificato di esenzione (se presente)
- identificativo nazionale associato certificato di esenzione (CUEV);
- data-ora-minuti-secondi-millisecondi dell'accesso;
- operazione richiesta;
- esito della transazione;
- identificativo della transazione.

I log degli accessi così descritti sono conservati per 12 mesi.

I servizi alimentano una banca dati contenuta nel Sistema TS che include, in particolare:

- identificativo nazionale associato certificato di esenzione (CUEV);
- tutti i dati acquisiti in input.

I dati sono conservati fino alla scadenza della certificazione.



4 MESSA A DISPOSIZIONE ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DEI DATI DELLE CERTIFICAZIONI DI ESENZIONE DALLA VACCINAZIONE

4.1 MODALITÀ DI FRUIZIONE

Si descrivono di seguito le funzionalità necessarie alla messa a disposizione alle regioni e province autonome da parte del Sistema TS dei dati relativi alle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione.

4.2 ACCESSO AL SERVIZIO

Il servizio di ricezione dei dati è reso disponibile in modalità web service per regioni/province autonome. La modalità web service è erogata su canale sicuro TLSv1.2.

Tabella 7 Modalità di accesso

ID	Utente	Modalità	Autenticazione	Note
1	Regione/PA	Web service	Mutua autenticazione con certificato client	L'utente si connette al sistema regionale che a sua volta invoca il servizio tramite client applicativo. Il certificato di autenticazione è rilasciato dal Sistema TS.

Per le regioni/province autonome l'utente accede al sistema informativo regionale e tale sistema invoca il web service reso disponibile dal Sistema TS autenticandosi attraverso un certificato digitale rilasciato dal Sistema TS. Il certificato digitale è rilasciato dal Sistema TS.

4.3 TRACCIATO

Di seguito si descrive il tracciato del file messo a disposizione della regione/provincia autonoma.

Tabella 8 Dati certificazioni di esenzioni dalla vaccinazione



Campo	Descrizione	Fonte
listaDatiEsenzione	Lista dei dati delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione da patologia Covid-19	Sistema TS
<ul style="list-style-type: none"> • Identificativo univoco (CUEV) 	Identificativo univoco associato alla certificazione	Sistema TS
<ul style="list-style-type: none"> • Codice fiscale 	Codice fiscale dell'intestatario (se presente)	Sistema TS
<ul style="list-style-type: none"> • Cognome 	Nome dell'intestatario (se presente)	Sistema TS
<ul style="list-style-type: none"> • Nome 	Cognome dell'intestatario (se presente)	Sistema TS
<ul style="list-style-type: none"> • Data di nascita 	Data di nascita dell'intestatario (se presente)	Sistema TS
<ul style="list-style-type: none"> • Numero e tipo documento 	Numero e tipo documento dell'intestatario (se presente)	Sistema TS
<ul style="list-style-type: none"> • Data comunicazione al Sistema TS 	Data di comunicazione al Sistema TS del dato	Sistema TS
<ul style="list-style-type: none"> • Motivo dell'esenzione dalla vaccinazione 	<p>Indicazione delle specifiche condizioni cliniche che giustificano il rilascio della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19. Può assumere i seguenti valori in coerenza con quanto riportato nell'Allegato A:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01=ipersensibilità al principio attivo [per tutti i vaccini] • 02=gravidanza (primo trimestre) (<i>max 90 giorni</i>) • 03=soggetto che ha partecipato alla sperimentazione di vaccini anti-COVID-19 • 04=su parere di commissione medica • 05=condizione clinica in atto come da linee guida (<i>max 30 giorni, rinnovabile</i>) • 06=terapia in atto come da linee guida (<i>max 30 giorni rinnovabile</i>) 	Sistema TS
<ul style="list-style-type: none"> • Data di inizio validità 	Data di inizio della validità del certificato di esenzione	Sistema TS
<ul style="list-style-type: none"> • Data di fine validità 	Data di fine della validità del certificato di esenzione	Sistema TS, opzionale
<ul style="list-style-type: none"> • Telefono 	Telefono del soggetto fornito in fase dell'inserimento al Sistema TS del dato da parte dell'operatore sanitario	Sistema TS, opzionale
<ul style="list-style-type: none"> • Email 	Email del soggetto fornito in fase dell'inserimento al Sistema TS del dato da parte dell'operatore sanitario	Sistema TS, opzionale
<ul style="list-style-type: none"> • Stato emissione certificazione in formato digitale 	Stato dell'emissione della certificazione in formato digitale	Sistema TS



4.4 REGISTRAZIONE DELLE TRASMISSIONI E TEMPI DI CONSERVAZIONE

Il sistema registra l'esito, durata e data della trasmissione, e inserisce i dati dell'accesso in un archivio dedicato.

Per ciascuna trasmissione effettuata saranno registrati i seguenti dati:

- ente verso il quale è stata effettuata la trasmissione;
- operatore che effettuato l'accesso e l'identificativo del file restituito;
- data-ora-minuti-secondi-millisecondi della trasmissione;
- esito della trasmissione;
- durata della trasmissione.

I log degli accessi così descritti sono conservati per 12 mesi.



5 SERVIZI PER IL MINISTERO DELLA SALUTE PER LE CERTIFICAZIONI DI ESENZIONE DALLA VACCINAZIONE

5.1 MODALITÀ DI FRUIZIONE

Si descrivono di seguito le funzionalità rese disponibili per il Ministero della Salute relativamente alle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione.

5.2 ACCESSO AL SERVIZIO

I servizi sono resi disponibili tramite applicazione web fruibile su canale sicuro TLSv1.2.

Tabella 9 Modalità di accesso

ID	Utente	Modalità	Autenticazione	Note
1	Operatore Ministero della Salute	Applicazione web	Basic authentication con pincode (ID utente, password e pincode)	L'operatore del Ministero della Salute incaricato accede al servizio tramite le credenziali rilasciate dal Sistema TS

L'utente accede ad una applicazione web resa disponibile dal Sistema TS utilizzando le proprie credenziali rilasciate dal Sistema TS. Nello specifico, le credenziali vengono rilasciate dall'amministratore di sicurezza incaricato tramite il Sistema TS.

5.3 TRACCIATO

5.3.1 Servizio di interrogazione puntuale certificazione di esenzione

Di seguito si descrive il tracciato del servizio che l'operatore del Ministero della Salute può accedere tramite l'applicazione web resa disponibile dal Sistema TS.



Tabella 10 Servizio di ricerca certificato di esenzione - messaggio di richiesta

Campo	Descrizione	Obbligatorio
Codice fiscale esente	Il codice fiscale dell'esente	NO Il campo non è obbligatorio se si tratta di un soggetto non provvisto di codice fiscale
Nome	Nome della persona a cui viene intestato il certificato di esenzione	NO Il campo è in alternativa al codice fiscale esente
Cognome	Cognome della persona a cui viene intestato il certificato di esenzione	NO Il campo è in alternativa al codice fiscale esente
Data di nascita	Data di nascita della persona a cui viene intestato il certificato di esenzione	NO Il campo è in alternativa al codice fiscale esente
Identificativo documento	Numero di documento	NO Il campo è in alternativa al codice fiscale esente
Tipo documento	Tipologia di documento: - Passaporto - Carta d'identità	NO Il campo è in alternativa al codice fiscale esente
Identificativo transazione (CUEV)	Identificativo univoco del certificato di esenzione	NO Il campo può essere in alternativa al codice fiscale o ai dati anagrafici

Tabella 11 Servizio di ricerca certificato di esenzione - messaggio di risposta

Campo	Descrizione	Fonte
listaDatiEsenzione	Lista dei dati delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione da patologia Covid-19. Vengono restituite anche le esenzioni scadute o revocate.	Sistema TS
• Identificativo univoco (CUEV)	Identificativo univoco associato alla certificazione	Sistema TS
• Codice fiscale	Codice fiscale dell'intestatario (se presente)	Sistema TS
• Cognome	Nome dell'intestatario (se presente)	Sistema TS
• Nome	Cognome dell'intestatario (se presente)	Sistema TS
• Data di nascita	Data di nascita dell'intestatario (se presente)	Sistema TS
• Numero e tipo documento	Numero e tipo documento dell'intestatario (se presente)	Sistema TS



• Data comunicazione al Sistema TS	Data di comunicazione al Sistema TS del dato	Sistema TS
• Motivo dell'esenzione dalla vaccinazione	Indicazione delle specifiche condizioni cliniche che giustificano il rilascio della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19. Può assumere i seguenti valori in coerenza con quanto riportato nell'Allegato A: <ul style="list-style-type: none"> • 01=ipersensibilità al principio attivo [per tutti i vaccini] • 02=gravidanza (primo trimestre) (<i>max 90 giorni</i>) • 03=soggetto che ha partecipato alla sperimentazione di vaccini anti-COVID-19 • 04=su parere di commissione medica • 05=condizione clinica in atto come da linee guida (<i>max 30 giorni, rinnovabile</i>) • 06=terapia in atto come da linee guida (<i>max 30 giorni rinnovabile</i>) 	Sistema TS
• Data di inizio validità	Data di inizio della validità del certificato di esenzione	Sistema TS
• Data di fine validità	Data di fine della validità del certificato di esenzione	Sistema TS, opzionale
• Telefono	Telefono del soggetto fornito in fase dell'inserimento al Sistema TS del dato da parte dell'operatore sanitario	Sistema TS, opzionale
• Email	Email del soggetto fornito in fase dell'inserimento al Sistema TS del dato da parte dell'operatore sanitario	Sistema TS, opzionale
• Stato emissione certificazione in formato digitale	Stato dell'emissione della certificazione in formato digitale	Sistema TS

5.3.2 Servizio di revoca delle certificazioni di esenzione

Successivamente all'utilizzo del servizio descritto nel paragrafo precedente, l'operatore del Ministero della Salute può procedere, tramite il Sistema TS, alla revoca di una singola Certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid-19 in corso di validità intestata al soggetto per il quale è stata eseguita l'interrogazione. Il Sistema TS, tramite comunicazione System-to-System con la piattaforma PN-DGC (Piattaforma Nazionale Digital Green Certificate) in mutua autenticazione su protocollo cifrato TLSv1.2, propaga l'informazione della revoca alla PN-DGC.



Tabella 12 Servizio di revoca certificazione di esenzione - messaggio di richiesta

Campo	Descrizione	Obbligatorio
Codice fiscale operatore	Codice fiscale dell'operatore che sta eseguendo l'operazione	SI
Identificativo univoco (CUEV)	Identificativo univoco associato alla certificazione di esenzione	SI
Note	Testo libero con il quale l'operatore può specificare il motivo della revoca	NO
Email	Email di contatto per notificare all'intestatario della certificazione di esenzione l'avvenuta revoca	NO
Telefono	Numero di telefono per notificare all'intestatario della certificazione di esenzione l'avvenuta revoca	NO

Tabella 13 Servizio di revoca certificazione di esenzione - messaggio di risposta

Campo	Descrizione	Fonte
Codice esito	Codice associato all'esito dell'operazione	Sistema TS
Descrizione esito	Descrizione associata all'esito dell'operazione	Sistema TS

5.4 REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI E TEMPI DI CONSERVAZIONE

Il sistema registra l'esito, durata e data delle operazioni e inserisce i dati dell'accesso in un archivio dedicato.

Per ciascuna interrogazione saranno registrati i seguenti dati:

- Codice fiscale dell'utente che ha eseguito l'operazione
- dati immessi per l'interrogazione
- data-ora-minuti-secondi-millisecondi dell'interrogazione;
- esito dell'interrogazione;
- durata dell'interrogazione.

Per ciascuna transazione di revoca effettuata saranno registrati i seguenti dati relativi all'accesso e all'esito dell'operazione:

- Codice fiscale dell'utente che ha eseguito l'operazione
- Codice fiscale dell'intestatario del certificato di esenzione (se presente)
- identificativo nazionale associato certificato di esenzione (CUEV);
- data-ora-minuti-secondi-millisecondi dell'accesso;
- operazione richiesta;
- esito della transazione;
- identificativo della transazione.

I log degli accessi così descritti sono conservati per 12 mesi.



6 SERVIZI PER VERIFICA DEL CERTIFICATO DI ESENZIONE DA PARTE DELLE FARMACIE E DELLE STRUTTURE SANITARIE

6.1 DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Si descrivono di seguito le funzionalità rese disponibili dal Sistema TS per la verifica dell'esenzione dalla vaccinazione Covid-19 da parte delle farmacie e delle strutture sanitarie.

6.2 MODALITÀ DI FRUIZIONE

I servizi descritti di seguito sono resi disponibili in modalità cooperativa tramite web service o tramite applicazione web erogata su canale sicuro TLSv1.2.

6.3 ACCESSO AI SERVIZI

Le possibilità di accesso ai servizi da parte delle farmacie o delle strutture sanitarie sono riassunte nella seguente tabella:

Tabella 14 Modalità di accesso ai servizi per farmacie e strutture sanitarie

ID	Utente	Modalità	Autenticazione	Note
1	Farmacia o struttura sanitaria	Web	Autenticazione di base (ID utente e password) con codice PIN come fattore di autenticazione	L'operatore della farmacia o della struttura sanitaria utilizza una applicazione web del Sistema TS. Le credenziali di autenticazione sono rilasciate dal Sistema TS.
2	Farmacia o struttura sanitaria	Web service	Autenticazione di base (ID utente e password) con codice PIN come fattore di autenticazione	L'operatore della farmacia o struttura sanitaria invoca il servizio tramite software gestionale. Le credenziali di autenticazione sono rilasciate dal Sistema TS.

La modalità 1 si rivolge alla farmacia o alla struttura sanitaria che tramite un'applicazione web del Sistema si connette al servizio utilizzando le proprie credenziali rilasciate dal Sistema TS.

La modalità 2 si rivolge alla farmacia o alla struttura sanitaria che tramite un software gestionale sviluppato ad hoc si connette al servizio utilizzando le proprie credenziali rilasciate dal Sistema TS.



6.4 TRACCIATI DEI SERVIZI

Di seguito si descrivono i messaggi di richiesta e di risposta dei servizi, validi per la modalità web e web service.

6.4.1 Servizio di interrogazione esenzione vaccinazione

Con questo servizio la farmacia o la struttura sanitaria interroga il Sistema TS al fine di verificare la validità dell'esenzione dalla vaccinazione anti Covid-19 per un soggetto.

Tabella 15 Servizio di interrogazione esenzione vaccinazione - messaggio di richiesta

Campo	Descrizione	Obbligatorio
Identificativo farmacia o struttura sanitaria di Sistema TS	Identificativo della struttura sanitaria o della farmacia secondo la codifica di Sistema TS ovvero codice regione-codice asl-codice struttura.	NO - Nel caso di invio diretto di una struttura o farmacia il campo è obbligatorio
Codice fiscale assistito	Il codice fiscale dell'assistito	NO Il campo non è obbligatorio se si tratta di un soggetto non provvisto di codice fiscale
Identificativo univoco (CUEV)	Identificativo univoco associato alla certificazione	SI

Tabella 16 Servizio di interrogazione esenzione vaccinazione - messaggio di risposta

Campo	Descrizione	Fonte
Identificativo transazione	Identificativo della transazione, generato dal sistema.	Sistema TS
Data-ora	Data-ora-minuti-secondi-millisecondi in cui si è conclusa la transazione	Sistema TS
Esito	Esito della transazione	Sistema TS
Descrizione esito	Descrizione dell'esito della transazione	Sistema TS
Validità esenzione	Indica lo stato di validità dell'esenzione dalla vaccinazione. Può assumere i seguenti valori: - SI=esenzione valida - NO=esenzione non valida o non presente	Sistema TS

6.5 REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI APPLICATIVI E TEMPI DI CONSERVAZIONE

Il sistema registra gli accessi all'applicazione e l'esito dell'operazione, e inserisce i dati dell'accesso in un archivio dedicato.



Per ciascuna transazione effettuata saranno registrati i seguenti dati relativi all'accesso e all'esito dell'operazione:

- Identificativo della farmacia o della struttura sanitaria che invoca il servizio;
- data-ora-minuti-secondi-millisecondi dell'accesso;
- operazione richiesta;
- esito della transazione;
- identificativo della transazione.

I log degli accessi così descritti sono conservati per 12 mesi.

